

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 16 maggio 2017



LAVORO AUTONOMO

Sole 24 Ore	16/05/17	P. 36	Ai professionisti la promessa di nuove funzioni pubbliche	Maria Carla De Cesari	1
-------------	----------	-------	---	-----------------------	---

EQUO COMPENSO

Italia Oggi	16/05/17	P. 31	Al lavoro per l'equo compenso	Beatrice Migliorini	5
-------------	----------	-------	-------------------------------	---------------------	---

LAVORO AUTONOMO

Sole 24 Ore	16/05/17	P. 36	Difficile distinguere il lavoratore autonomo dall'imprenditore	Aldo Bottini	6
-------------	----------	-------	--	--------------	---

TARIFFE PROFESSIONISTI

Italia Oggi	16/05/17	P. 31	Senza le tariffe la guerra dei prezzi è inevitabile	Giuseppe Vitaletti	7
-------------	----------	-------	---	--------------------	---

ASSICURAZIONI

Italia Oggi	16/05/17	P. 31	Commercialisti, giro di vite sull'assicurazione obbligatoria	Gabriele Ventura	8
-------------	----------	-------	--	------------------	---

EURO

Sole 24 Ore	16/05/17	P. 1	L'euro, creatura politica più che economica	Luigi Zingales	9
-------------	----------	------	---	----------------	---

INDUSTRIA 4.0

Italia Oggi	16/05/17	P. 29	Industria 4.0., due giorni di innovazioni di processo e di prodotto.Dai big alle pmi		11
-------------	----------	-------	--	--	----

Lavoro autonomo: la guida IL MERCATO

La platea

La legge non è applicabile agli imprenditori, anche piccoli
Agenti di commercio esclusi dalla nuova disciplina

Ai professionisti la promessa di nuove funzioni pubbliche

di Maria Carla De Cesari

I centri per l'impiego aprono le porte al **lavoro autonomo**. L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro diventa inclusivo verso i **professionisti** e le **partite Iva** e dovrebbe coinvolgere non solo le strutture pubbliche (i punti regionali organizzati sul territorio) ma anche «gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione», cioè le agenzie (private) per il lavoro. Lo previsione è contenuta nel disegno di legge sul lavoro autonomo, approvato definitivamente mercoledì scorso e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

PER GLI AUTONOMI

Nei centri per l'impiego si aprirà uno sportello dedicato all'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro

le». Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo.

La norma, nelle attuali condizioni del sistema pubblico per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha più il carattere di una promessa per il futuro che non di impegno per l'immediato. Tuttavia, va segnalata poiché può rappresentare un primo tassello in un mercato del lavoro dove all'impiego subordinato si affianca sempre più l'occupazione attraverso partita Iva, con competenze professionali molto specialistiche. A funzionare da regia degli sportelli per gli autonomi, nei centri per l'impiego o nelle agenzie, ci sarà l'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche at-

La delega andrà esercitata entro 12 mesi Eventuali costi aggiuntivi saranno posti a carico dei cittadini

tive), che pubblicherà l'elenco dei centri convenzionati con gli Ordini, i Collegi (professioni regolamentate in Albi) e le Associazioni riconosciute in base all'articolo 4 della legge 4/2013 (professioni senza Albo). Gli **sportelli** dedicati fungeranno da «bacheca» sulle disponibilità di lavoro e da help desk per la prima consulenza: le regole per mettersi in proprio, le agevolazioni finanziarie, le facilitazioni nel credito e così via.

Il legislatore tenta, dunque, di dare supporto al lavoro autonomo che diventa sempre più «liquido», rispondendo a esigenze di mercato specialistiche e puntali, che richiedono forti competenze, trasversali e verticali, e spiccata capacità di adattamento.

L'altro verso del disegno di legge sul lavoro autonomo è costituito da alcune norme che interessano le professioni protette.

Si tratta di una «digressione» non prevista nella versione approvata dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2016, messa a punto da Maurizio del Conte, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e oggi alla presidenza dell'Anpal. Nel corso del cammino parlamentare, già durante la prima lettura al Senato, sono state veicolate alcune dele-

ghe, tra cui quella che prevede la possibilità di affidare - entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge - alle **professioni organizzate in Ordini e Collegi «atti pubblici»**, così da semplificare l'attività delle amministrazioni. Il risultato potrebbe essere: nuove funzioni esercitate dagli iscritti agli Ordini.


L'articolo 5 della legge fa riferimento al carattere di «terzietà» delle professioni ma, nello stesso tempo, nella versione finale si prende atto del rischio di possibili situazioni di «conflitto di interesse». L'affidamento di funzioni pubbliche viaggia, infatti, sul filo del rasoio, visto il rapporto fiduciario tra professionista e cliente che è connesso alla professione intellettuale e che, in molti casi, è anche protetto dal segreto.

Ora, invece, i compiti delegati potrebbero tracciare un «triangolo» tra professionista, cliente e amministrazione pubblica. La questione potrebbe avere pure un risvolto per gli utenti, visto che dall'esercizio della delega non devono esserci nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tra-

dotta: l'eventuale servizio pubblico «trasferito» ai professionisti dovrebbe essere pagato dai cittadini.

Nella versione finale del testo si fa riferimento al rispetto della privacy e alla riservatezza dei dati personali nella gestione degli atti «rimessi ai professionisti».

Sono stati invece cancellati alcuni esempi di atti o funzioni pubbliche da trasferire: compiti nella deflazione del contenzioso giudiziario, semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche con l'istituzione del «fascicolo del fabbricato», fino all'asseverazione contributiva, una proposta dei consulenti del lavoro sulla regolarità contributiva e retributiva delle aziende. Una funzione, quest'ultima, che oggi è, in parte, esercitata dal Durc Inps (con tutte le difficoltà via via emerse anche per il faticoso aggiornamento dei dati sui pagamenti) e che forse domani sarà esercitata, a pagamento, dal professionista di fiducia.



L'aiuto del fisco

Riconosciuta la possibilità di scalare integralmente le coperture contro il mancato saldo delle prestazioni

I DESTINATARI

Difficile distinguere il lavoratore autonomo dall'imprenditore

di Aldo Bottini

A chi si applica il **Jobs act degli autonomi**? La risposta sembrerebbe semplice e contenuta nello stesso titolo della legge (tutela del **lavoro autonomo**). In realtà quello dell'**ambito di applicazione** è un tema che potrebbe rivelarsi problematico.

Già il titolo della legge contiene una precisazione, laddove riferisce le nuove misure legislative al «lavoro autonomo non imprenditoriale». Il lavoro autonomo, destinatario del provvedimento, è definito attraverso il riferimento ai rapporti disciplinati dal titolo III del libro quinto del Codice civile, che comprende il contratto d'opera (articolo 2222) e le professioni intellettuali (articolo 2229). L'ambito di applicazione sembra poi comprendere anche i rapporti di lavoro autonomo che hanno una «disciplina particolare» nel libro IV, dove si trovano figure eterogenee quali il trasportatore, lo spedizioniere e, soprattutto, l'agente.

Il secondo comma, invece, esclude l'**imprenditore**, cioè colui che «esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» (articolo 2082 del Codice civile). Non solo: la norma precisa che l'esclusione riguarda anche i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e «coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia» (articolo 2083 del codice). E qui nasce una prima non trascurabile criticità, che deriva dalla difficoltà di distinguere, concettualmente ma ancor più nella pratica, il lavoratore autonomo dal piccolo

imprenditore, soprattutto con riferimento al contratto d'opera. Se poi si pensa ai rapporti

disciplinati dal libro quarto del Codice civile, la confusione e le difficoltà interpretative aumentano. È infatti difficile ipotizzare figure di quel genere che non siano (quantomeno piccoli) imprenditori. Si pensi all'agente di commercio. La dottrina e la giurisprudenza assolutamente dominanti lo ritengono un imprenditore, piccolo o meno che sia. Il che dovrebbe far concludere per l'inapplicabilità della nuova legge agli agenti, anche a quelli che esercitano l'attività in forma individuale e non societaria, nonostante l'espreso richiamo ai rapporti disciplinati dal libro quarto del Codice civile. E questo anche nel caso in cui l'agente svolga la propria attività con lavoro prevalentemente personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inclusi ed esclusi



Le definizioni

Nell'ambito di azione della legge rientrano, secondo quanto previsto dalla stessa, le professioni intellettuali, il contratto d'opera e i rapporti di lavoro autonomo con disciplina particolare secondo il libro quarto del codice civile. Esclusi gli imprenditori



Agenti di commercio

Nella pratica non è facile differenziare l'imprenditore e il lavoratore autonomo. Quanto agli agenti di commercio, in base alla giurisprudenza andrebbero considerati al di fuori del Jobs act degli autonomi perché imprenditori

Stop alla dipendenza economica

Le clausole considerate abusive prescindono dalla natura del committente (privato, impresa o altro professionista)

Le iniziative del Sole 24 Ore. Tutte le novità

Statuto degli autonomi, la guida in tre puntate

Il Jobs act degli autonomi è stato approvato definitivamente mercoledì scorso. E da oggi Il Sole 24 Ore offre ai lettori una guida approfondita a tutte le novità del provvedimento.

Il disegno di legge è dedicato ai rapporti di lavoro autonomo, mentre sono esclusi i piccoli imprenditori, compresi artigiani e commercianti. Il provvedimento contiene una serie di misure a tutela dei professionisti, iscritti agli Ordini o "semplici" partite Iva. È stata definita una serie di interventi per evitare distorsioni di mercato, per esempio la definizione delle clausole vessatorie o la previsione degli interessi di mora nel caso di ritardo nei compensi. La legge contiene poi tutele in materia di welfare sia per i professionisti iscritti alle Casse, sia per le partite Iva iscritte alla gestione separata, per esempio la possibilità di posticipare i contributi Inps

nel caso di gravi malattie. Infine, nel testo normativo ci sono alcune misure che completano il decreto legislativo 81/15 sui contratti, con la disciplina dello smart working e chiarimenti sulle collaborazioni. Su tutte le novità, da oggi, la Guida degli esperti del Sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il programma

Oggi

La partecipazione agli appalti, le clausole abusive e le regole sui pagamenti

Domani

Le regole su maternità e malattia, i congedi parentali e la Discoll

Giovedì 18 maggio

Le collaborazioni e le agevolazioni fiscali

La procedura

01 | LA DELEGA SUGLI ATTI PUBBLICI

Lo schema o gli schemi di decreto legislativo per affidare ai professionisti «atti pubblici» sono adottati su proposta del ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i ministri competenti, «previa intesa» in sede di conferenza unificata. Gli schemi, deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sono inviati alle Camere, con una relazione

circa la loro neutralità per la finanza pubblica. Le Commissioni parlamentari avranno 30 giorni per esprimere i pareri; decorso il termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza dei pareri

02 | LE MODIFICHE

Il Governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi può adottare, con le stesse procedure descritte sopra, decreti integrativi e correttivi

L'INCARICO

Contratto scritto Vietata la modifica in modo unilaterale

di **Angelo Busani**

La nuova legge sul lavoro autonomo prende in considerazione il contratto di affidamento di **incarico professionale**, fattispecie non disciplinata da altra fonte dell'ordinamento, e che ora viene considerata sotto il punto di vista delle clausole vessatorie per il lavoratore autonomo che essa potrebbe contenere.

Questa disciplina non è rivolta ai soli professionisti cosiddetti "protetti", vale a dire iscritti in Albi, Ordini o elenchi, ma a qualsiasi prestatore d'opera intellettuale. La disciplina del contratto di incarico professionale prescinde dalla figura del committente, in quanto è ugualmente applicabile alla committenza di un privato, di un altro professionista o di un'impresa.

I principali punti regolamentati da questa nuova disciplina sono: il **divieto di modifica unilaterale delle clausole** contrattuali, il **divieto di recesso** senza preavviso, il divieto di termini di pagamento superiori ai 60 giorni e l'**obbligo di forma scritta** se il professionista la richiede.

Viene anzitutto stabilito che il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista. Inoltre il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto dell'intesa: è questa dunque una prescrizione simile a quella dell'articolo 118 del Testo unico bancario, il quale restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela.

La nuova legge sancisce, ancora, che il contratto di mandato professionale non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso in cui il professionista

debba svolgere una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso.

Infine, l'accordo non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

L'inosservanza di queste regole viene qualificata dalla legge come un comportamento «abusivo» del committente, cosa che provoca la conseguenza della risarcibilità del danno. Per l'esame della situazione dannosa e la quantificazione del relativo risarcimento può essere promosso un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le clausole

VANTAGGI

Tempi di pagamento

Non possono essere previsti tempi di pagamento superiori a 60 giorni

Condizioni fisse

Il committente non può cambiare le regole del contratto in via unilaterale e in caso di recesso deve dare un congruo preavviso

CRITICITÀ

Applicazione

La legge individua una serie di comportamenti e di clausole vessatorie. Tuttavia non sempre il professionista riceve un contratto di affidamento. In quest'ultimo caso le nuove regole potrebbero avere efficacia limitata

LE PARCELLE

Polizze deducibili Ritardi nei pagamenti con mora all'8%

di **Luca De Stefani**

Oltre all'estensione agli autonomi non iscritti agli Albi e ai Collegi delle regole cosiddette "europee" per gli **interessi di mora** dell'8% sui ritardati pagamenti, la riforma ha confermato che sono «integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Si tratta dei premi pagati per **polizze** o contratti che proteggono gli autonomi dai **rischi di mancato pagamento** da parte dei clienti. Vengono così confermate regole già applicate nella pratica in quanto la deduzione di questi costi è già prevista dal principio di inerenza delle spese all'attività del lavoratore autonomo. Come per gli altri costi professionali, vale la regola della deduzione delle spese con il principio di cassa, cioè nell'anno del pagamento.

Circa l'applicazione degli interessi di mora dell'8% a tutti gli autonomi, va detto che, a differenza delle regole del tasso legale di mora dello 0,1% del Codice civile (decreto 7 dicembre 2016), la disciplina cosiddetta "europea" individua un termine «legale di pagamento» quando gli accordi tra le parti non lo prevedono. In questi casi, gli interessi decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data, tra l'altro, di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente». Quest'ultimo documento per gli autonomi è il "preavviso di parcella", da cui decorrono equiparato gli interessi che ma rimane un semplice estratto conto delle prestazioni eseguite. Il suo importo, quindi, non concorre a formare il volume d'affari e solo all'atto dell'incasso, che comporta l'emissione della fattura, il

compenso viene registrato nei registri Iva. Va fatta attenzione, però, perché l'emissione di un avviso di parcella con «tutte le caratteristiche della fattura» può integrare l'ipotesi di fatturazione anticipata. Quindi, è preferibile predisporlo in forma di lettera descrittiva, con oggetto "Comunicazione onorari e spese da fatturare all'atto del pagamento". Inoltre, vi deve essere l'avvertenza che «il presente documento non costituisce fattura a norma dell'articolo 21, dpr 633/72, e non deve essere utilizzato ai fini della liquidazione periodica dell'imposta; la fattura sarà emessa al ricevimento del saldo». È bene, infine, che vi sia la data, ma non la dicitura "fattura" ovvero il numero progressivo di emissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte economico

VANTAGGI

Spese tagliate

Deducibili gli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro fornita da forme assicurative o di solidarietà

Interessi di mora

Termine legale quando gli accordi non lo prevedono

CRITICITÀ

Rischio fatturazione anticipata

Quando viene emesso il preavviso di parcella va prestata grande attenzione perché l'emissione di un avviso con «tutte le caratteristiche della fattura» può integrare l'ipotesi di fatturazione anticipata

L'INNOVAZIONE

La cessione del diritto sulle opere d'ingegno va compensata

di **Gualtiero Dragotti**
e **Giampiero Falasca**

Il Jobs act del lavoro autonomo disciplina l'attribuzione dei diritti esclusivi sulle **innovazioni** messe a punto dal **lavoratore autonomo**. All'articolo 4, sotto la rubrica «apporti originali e invenzioni del lavoratore», attribuisce al lavoratore autonomo «i **diritti di utilizzazione economica** relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto», richiamando sia la legge 633/1941 sul diritto di autore, sia il **codice della proprietà industriale** (Dlgs 30/2005).

L'attribuzione al lavoratore autonomo era già prevista in precedenza, ma si tratta di una utile conferma, tanto più che la figura del lavoratore subordinato "classico" rischia di diventare residuale e sempre più opere dell'ingegno verranno messe a punto nell'ambito di collaborazioni di tipo diverso.

La nuova disciplina chiarisce che spettano al committente i diritti sulle opere dell'ingegno la cui realizzazione sia stata l'oggetto di un contratto con il lavoratore autonomo, che abbia per esse ricevuto un compenso. Anche in questo caso, il legislatore conferma un principio già esistente.

I rapporti tra committenti e lavoratori autonomi si configurano, quindi, per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti sulle opere dell'ingegno, nello stesso modo in cui si configurano tra società commerciali: le parti sono libere di adottare la disciplina che preferiscono, tenendo conto che i diritti nascono a titolo originario in capo al creatore o inventore, e il loro trasferimento al committente è subordinato al pagamento

di un corrispettivo.

Qualche difficoltà applicativa potrà derivare dalla scelta del legislatore di estendere la disciplina prevista per le invenzioni e l'attività inventiva, non a caso richiamate nella parte iniziale della norma, agli «apporti originali» realizzati dal lavoratore autonomo.

A prima vista tale dicitura vuole richiamare le opere dell'ingegno disciplinate dalla legge sul diritto di autore. Si tratta, tuttavia, di una dicitura atecnica. Non è escluso che possa precludere, o possa essere interpretata, come un riferimento a qualsiasi tipo di contributo, creativo o di bene immateriale, come ad esempio il design, i marchi e gli slogan pubblicitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passato e futuro



Diritto e compenso

La norma conferma dei principi che erano già in vigore, ma è comunque opportuno ribadire che il diritto dell'opera di ingegno spetta all'inventore della stessa, salvo accordo per cederla al committente a fronte di un compenso



Diritto d'autore

L'estensione della disciplina, prevista per le invenzioni, agli apporti originali dei lavoratori autonomi, potrebbe ampliare il campo d'azione a tutte le opere disciplinate dalla norma sul diritto d'autore

I FINANZIAMENTI

Professionisti equiparati alle Pmi per i fondi Ue

di **Alessandro Sacrestano**

I professionisti parteciperanno a **bandi di appalto** per l'assegnazione di **incarichi e consulenze** presso le **pubbliche amministrazioni**. A stabilirlo è l'articolo 12 del Jobs act per il lavoro autonomo. Le Pa non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma altresì mettere questi ultimi nella condizione di prenderne conoscenza. A tale scopo le Pa potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento ha istituito all'interno dei centri per l'impiego e degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli Ordini e Collegi.

L'obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione.

Una menzione a parte, poi, meritano le precisazioni della legge a proposito di accesso dei lavoratori autonomi ai fondi europei.

La Finanziaria per il 2016, recependo la raccomandazione della Commissione Ue del 6 maggio 2013 n. 361, ha autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti, con riferimento ai fondi strutturali 2014/2020. I professionisti, a questo scopo, sono assimilati alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por).

Circa l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a

valere sui fondi strutturali europei, la legge sul lavoro autonomo ha previsto la possibilità di accesso a regime, ribadendo l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle Pmi. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto con la Pa



Bandi e informazioni

I lavoratori autonomi saranno destinatari di appositi bandi per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le Pa. Le stesse dovranno attivarsi perché i professionisti siano adeguatamente informati circa tali opportunità



Strutture da organizzare

La legge, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai professionisti, rinvia agli istituendi sportelli per il lavoro autonomo da attivarsi presso i Centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati

Dopo #Noiprofessionisti le categorie dettano la linea. Ordini a contatto con il territorio

Al lavoro per l'equo compenso

Via al gruppo ad hoc per dialogare con le istituzioni


DI BEATRICE MIGLIORINI

Al via i lavori per la costituzione del tavolo permanente delle professioni. E il primo passaggio è la definizione del gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle organizzazioni territoriali partecipanti alla manifestazione #Noiprofessionisti che si è svolta

lo scorso 13 maggio a Roma e che ha visto l'adesione di una moltitudine di professioni. A questo gruppo spetterà, infatti, l'incarico di richiedere ufficialmente che sia costituito, nel più breve tempo possibile, un Tavolo permanente per le professioni presso il ministero del lavoro che dovrà essere composto anche da rappresentanti nominati dal ministro del

lavoro, dal Mise e dal mingiustizia. Un evento, quello del 13 maggio, che ha visto la partecipazione di migliaia di professionisti arrivati da tutta Italia che, pur nella consapevolezza di dover fare i conti ciascuno con la peculiarità della propria professione, hanno trovato una causa comune, ovvero la volontà di sensibilizzare le istituzioni affinché venga accolta la richiesta di introduzione dell'equo compenso (si veda *ItaliaOggi* del 13, 12, 10 e 6 maggio 2017). «Dopo il successo dell'iniziativa di sabato scorso», ha raccontato a *ItaliaOggi* il presidente degli architetti di Roma, Alessandro Ridolfi, «comincia la nuova fase del nostro impegno volto alla costituzione del gruppo di lavoro. Come categorie siamo fortemente convinte del fatto

che per continuare a garantire ai cittadini prestazioni professionali di qualità dobbiamo ottenere l'introduzione dell'equo compenso». Una tesi sostenuta anche dai rappresentanti dell'avvocatura. «Come professionisti eravamo presenti in modo massiccio e siamo stati sostenuti dall'Organismo congressuale forense. E questo è stato un segnale più che positivo», ha sottolineato Mauro Vaglio, alla guida del Coa di Roma, «con questa iniziativa abbiamo messo ben in chiaro che come categoria è per noi prioritario continuare a fornire prestazioni di qualità e questo sarà possibile solo se potremo contare su un compenso adeguato», ha aggiunto il presidente del Coa di Napoli, Armando Rossi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente di Movimento forense, Massimiliano Cesali che ha ringraziato «tutti i professionisti scesi in piazza per portare avanti una causa comune». A porre l'accento sul successo dell'iniziativa da un punto di vista organizzativo la presidente degli ingegneri di Roma, Carla Capiello. «Attraverso la manifestazione abbiamo dato prova di grande aggregazione e ci siamo fatti portavoce di un'istanza comune a tutte le professioni a livello nazionale. Il valore di questa iniziativa sta nel fatto che abbiamo dimostrato che le istituzioni locali sono a stretto contatto con chi lavora ogni giorno e sanno ascoltare le loro difficoltà. Per quanto riguarda la nostra categoria, poi», ha concluso la Capiello, «è emersa anche la necessità di riformulare le tariffe giudiziarie per gli ausiliari di giustizia che, ora mai, sono obsolete».



I DESTINATARI

Difficile distinguere il lavoratore autonomo dall'imprenditore

di **Aldo Bottini**

A chi si applica il **Jobs act degli autonomi**? La risposta sembrerebbe semplice e contenuta nello stesso titolo della legge (tutela del **lavoro autonomo**). In realtà quello dell'**ambito di applicazione** è un tema che potrebbe rivelarsi problematico.

Già il titolo della legge contiene una precisazione, laddove riferisce le nuove misure legislative al «lavoro autonomo non imprenditoriale». Il lavoro autonomo, destinatario del provvedimento, è definito attraverso il riferimento ai rapporti disciplinati dal titolo III del libro quinto del Codice civile, che comprende il contratto d'opera (articolo 2222) e le professioni intellettuali (articolo 2229). L'ambito di applicazione sembra poi ricomprendere anche i rapporti di lavoro autonomo che hanno una «disciplina particolare» nel libro IV, dove si trovano figure eterogenee quali il trasportatore, lo spedizioniere e, soprattutto, l'agente.

Il secondo comma, invece, esclude l'**imprenditore**, cioè colui che «esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» (articolo 2082 del Codice civile). Non solo: la norma precisa che l'esclusione riguarda anche i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e «coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia» (articolo 2083 del codice). E qui nasce una prima non trascurabile criticità, che deriva dalla difficoltà di distinguere, concettualmente ma ancor più nella pratica, il lavoratore autonomo dal piccolo imprenditore, soprattutto con riferimento al contratto d'opera.

Se poi si pensa ai rapporti

disciplinati dal libro quarto del Codice civile, la confusione e le difficoltà interpretative aumentano. E infatti difficile ipotizzare figure di quel genere che non siano (quantomeno piccoli) imprenditori. Si pensi all'agente di commercio. La dottrina e la giurisprudenza assolutamente dominanti lo ritengono un imprenditore, piccolo o meno che sia. Il che dovrebbe far concludere per l'inapplicabilità della nuova legge agli agenti, anche a quelli che esercitano l'attività in forma individuale e non societaria, nonostante l'esplicito richiamo ai rapporti disciplinati dal libro quarto del Codice civile. E questo anche nel caso in cui l'agente svolga la propria attività con lavoro prevalentemente personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inclusi ed esclusi

VANTAGGI

Le definizioni

Nell'ambito di azione della legge rientrano, secondo quanto previsto dalla stessa, le professioni intellettuali, il contratto d'opera e i rapporti di lavoro autonomo con disciplina particolare secondo il libro quarto del codice civile. Esclusi gli imprenditori

CRITICITÀ

Agenti di commercio

Nella pratica non è facile differenziare l'imprenditore e il lavoratore autonomo. Quanto agli agenti di commercio, in base alla giurisprudenza andrebbero considerati al di fuori del Jobs act degli autonomi perché imprenditori

Senza le tariffe la guerra dei prezzi è inevitabile

La proposta di un compenso minimo, che è stata alla base della manifestazione dei professionisti il 13 maggio, è perfettamente adeguata. Si può argomentare teoricamente sulla sua giustizia. La teoria deve però rappresentare la realtà. I modelli che gli economisti di solito ci propinano non vanno invece bene. Il punto di partenza è che esiste un eccesso di offerta, ovvero un numero eccessivo di professionisti. Questa è la realtà, innegabile. Tale realtà è dovuta al fatto che non esiste la possibilità che l'offerta possa trovare altri sbocchi. In altre parole, l'eccesso di offerta dipende dal fatto che nell'industria gli accessi sono relativamente bloccati. Infatti l'industria lavora a costi unitari che decrescono quando la quantità prodotta aumenta. Ciò fa sì che solo poche grandi industrie restino nel mercato. Di fatto l'accesso dei nuovi entranti nel settore grandi industrie è impedito, perché essi devono percorrere, a costi enormemente più alti, la stessa via già percorsa da altri, i cui costi ormai sono diventati bassi. Inoltre il credito non è affatto garantito. Una volta che c'è questo eccesso di offerta di persone, per esempio nelle professioni, la guerra al ribasso delle tariffe, se non ci sono minimali di legge, è assolutamente ovvia. Infatti la guerra al ribasso è l'unico mezzo per tentare di lavorare. Così l'eccesso

di offerta viene a legarsi con guadagni per persona mediamente bassi. Del resto, come si è detto, le persone non hanno possibilità di impiego alternative, essendo l'eccesso di offerta strutturale. Da questo punto di vista, la situazione diviene patologica. Alla radice, si ripete, c'è il mancato ampliamento delle grandi industrie, e il fatto che non c'è un meccanismo di aggiustamento automatico. Tutto dunque si può ricondurre alla mancanza di aggiustamento automatico dei grandi settori. Se questa mancanza, come accade oggi, è permanente, tutti gli altri settori ne soffrono. Può accadere che la grande industria sia anche in espansione. Resta che, se il lavoro cui si rivolge è una frazione del totale, la parte del lavoro senza occupazione o diventa autonoma, oppure è in eccesso strutturale. Lo squilibrio quantitativo tra industria e altri settori avrà sempre come effetto collaterale l'aumento dei guadagni dell'industria, e l'impoverimento di tutti gli altri. Ci possono essere delle ragioni perché qualcuno degli altri settori cerchi di difendersi, per esempio con la fissazione per legge di margini minimi. Le ragioni possono essere:

- a) una domanda poco sensibile ai prezzi, cosicché la disoccupazione indotta dai prezzi più alti è minima;
- b) una lunga formazione. Infatti la formazione, in questa situazione,

sarebbe la beffa che si aggiunge al danno;


c) lo svolgimento di importanti compiti parapubblici, quale quello di mediare tra stato, mercato e cittadini;

d) il fatto che, in assenza di tariffe minime, il lavoro sia affrettato, con conseguenze pesanti, specie se si fanno consulenze per la pubblica amministrazione.

Tutte le quattro caratteristiche riguardano in pieno i professionisti.

Un tempo, 200-300 anni fa, Smith e Ricardo, capofila degli economisti, fecero la loro battaglia per smadicare i monopoli legali, che imponevano i prezzi, impedendo l'accesso alle arti o professioni (l'arte della lana, l'arte dei fabbri ecc.). Le conseguenze sulla disoccupazione di questi monopoli erano peraltro poche, perché il mondo agrario riusciva ad assorbire l'eccesso di manodopera. Oggi, che ci sono i grandi oligopoli connessi all'industria, con ingresso sbarrato de facto nel modo sopra visto, le conseguenze sono sulla disoccupazione e sull'impoverimento di tutti i mestieri, in particolare delle professioni. La grande stampa è fortemente complice di questa situazione. È opportuno che almeno i professionisti si liberino da questo giogo, e ricomincino a tessere la tela dell'economia e della società.

Giuseppe Vitaletti



Commercialisti, giro di vite sull'assicurazione obbligatoria

I commercialisti stringono le maglie sull'assicurazione obbligatoria. Con la richiesta agli iscritti, da parte dei Consigli dell'ordine, di una dichiarazione sostitutiva con i dati della polizza e controlli a campione sulla veridicità delle informazioni trasmesse.

È il Consiglio nazionale, con una nota informativa inviata ieri agli ordini territoriali, a sollecitare l'attività di verifica sul possesso dell'rc professionale da parte degli iscritti. Vista la mancanza di uno specifico obbligo di comunicazione degli estremi della polizza a favore dell'ordine, spetta infatti allo stesso verificare che gli iscritti abbiano proceduto alla stipula dell'assicurazione. Attraverso dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, in caso di mancato adempimento, l'ordine è tenuto a trasmettere al consiglio di disciplina la documentazione dalla quale emerge la mancata stipula della polizza, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare.

Il presidente Cndcec, Massimo Miani, ricorda anzitutto che l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione e sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela.

Quanto agli studi professionali, le polizze stipulate dal titolare devono estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dai dipendenti e dai praticanti, mentre il professionista dipendente che non svolga l'attività professionale in nome e per conto proprio non è tenuto alla stipula della polizza assicurativa. Inoltre, in presenza di uno studio associato la polizza assicurativa può essere sottoscritta direttamente dallo studio, purché autorizzato dalla legge a porsi come

autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici. La nota specifica ancora che l'obbligo assicurativo è posto anche in capo alle società tra professionisti. Si tratta di un obbligo autonomo rispetto a quello posto

in capo ai singoli professionisti, per cui l'esistenza di polizze individuali, sottolinea Miani, non fa venir meno l'obbligo per la step di stipulare la polizza assicurativa. Quanto ai controlli degli ordini, la nota specifica che, dato il loro generale potere di vigilanza sull'osservanza della legge


professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, gli i Consigli dell'ordine dovranno richiedere periodicamente agli iscritti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta contenente i dati relativi alla polizza assicurativa e alle modalità di esercizio della professione. La nota sottolinea poi che le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Ogni ordine deve quindi procedere in autonomia a organizzare le attività di verifica in capo agli iscritti in relazione al reale possesso della polizza e alle modalità di esercizio della professione, ovvero se il commercialista è professionista dipendente, libero professionista, professionista associato ecc.


In caso di violazioni, l'ordine è tenuto a comunicarle al consiglio di disciplina che dovrà applicare il regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito.

Gabriele Ventura



Massimo Miani







L'euro, creatura politica più che economica

di **Luigi Zingales**

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla prima fase del dibattito, sia quelli che l'hanno fatto all'interno della mia rubrica seguendo le regole da me delineate, sia quelli che lo hanno fatto al di fuori.

Continua > pagina 22



ALLA LUCE DEL SOLE. IL DIBATTITO ACCADEMICO LANCIATO DA LUIGI ZINGALES

L'euro? Una creatura politica

Bilancio della prima fase del confronto. Nelle prossime analisi i costi di un'uscita e le questioni legali


di **Luigi Zingales**

► Continua da pagina 1

La principale conclusione è che l'euro è una scelta politica, non economica.

Per questo sorprende che gli economisti siano spesso arruolati a difesa dell'euro in qualità di esperti, quando a difenderlo dovrebbero essere gli scienziati della politica.

Gli unici due argomenti puramente economici a favore dell'euro sono stati avanzati da Tarek Hassan: una moneta comune riduce la variabilità dei prezzi e riduce il rendimento dei titoli sovrani, perché li rende più liquidi. La dimensione quantitativa di questi effetti, però, è dubbia. A fronte di questi incerti benefici esistono costi elevati, specialmente per un Paese come l'Italia, con una struttura di prezzi e salari poco flessibili. Se le svalutazioni competitive non sono certo la soluzione ai nostri mali, la mancanza della flessibilità di cambio costringe il nostro Paese a ricorrere a deflazioni interne, che richiedono lunghi periodi di disoccupazione e recessione. Dal 2008 al 2013 la domanda interna in Italia è scesa del 16%, quanta recessione ancora dobbiamo subire per ritornare competitivi?



Data questa analisi, non sorprende che il consenso quasi unanime a favore dell'euro nasca da considerazioni politiche, come ha dichiarato Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di Sorveglianza della Banca Centrale Europea. Le considerazioni politiche avanzate sono di due tipi. Da un lato hanno una motivazione idealistica: l'euro è il primo passo verso un'Europa unita, unico rimedio contro le guerre fratricide che hanno devastato l'Europa nella prima metà del XX secolo.

L'obiettivo di evitare un'altra guerra ovviamente sovrasta qualsiasi mero calcolo economico. Ma la funzione pacifica dell'euro è predicata su due ipotesi: che essere più uniti prevenga la guerra e che l'euro ci renda più uniti. Entrambe queste ipotesi sono questionabili sia da un punto di vista teorico che (soprattutto) da un punto di vista empirico. Pensiamo veramente che gli italiani e i tedeschi si sentano più vicini oggi che vent'anni fa, quando l'euro fu introdotto? Se leggiamo le pagine di questo giornale viene da dubitarne.

La maggior parte degli accademici, da Cochrane in poi, sostengono l'euro per un diverso motivo politico: la natura "ortopedica" della moneta comune. L'euro è un busto che forza l'Italia a fare scelte di politica economica che altrimenti non farebbe. La necessità economica di un "busto istituzionale" non è nuova. Da tempo gli economisti hanno capito che dei vincoli possono ovviare all'incoerenza temporale (*time inconsistency*) della politica monetaria (tutti vorrebbero avere bassa inflazione, ma nel breve periodo è politicamente conveniente stimolare l'economia, con l'effetto di aumentare l'inflazione). Ma questi vincoli possono essere interni. L'Inghilterra, che negli anni Settanta aveva sofferto di elevata inflazione, ha risolto il problema senza ricorrere all'euro.

I fautori della visione ortopedica sostengono (implicitamente o esplicitamente) che non siamo l'Inghilterra, né possiamo aspirare a diventarlo. La nostra democrazia è talmente inefficiente che ha bisogno di un "busto", imposto dall'esterno. È una tesi plausibile ma in economia l'analisi delle istituzioni è solo ai primordi. Su questo punto sarebbe più utile sentire gli scienziati della politica. Dal punto di vista empirico posso dire che questo fu esattamente il motivo per cui l'Argentina scelse di ancorarsi al dollaro all'inizio degli anni 90. Non finì bene.

Non essendo uno scienziato della politica, mi limito a esprimere una mia duplice paura. Primo, che il busto non aiuti a rafforzare i muscoli, ma li indebolisca, come vent'anni di berlusconismo sembrano dimostrare. Secondo, il rischio che - se il busto diventa troppo doloroso - il paziente si ribelli, strappandoselo di dosso violentemente. Questo sarebbe il peggiore dei mondi possibili: da un lato i danni dello strappo violento, dall'altro la difficoltà di vivere senza busto e con i muscoli indeboliti. Il paziente Italia rischierebbe di crollare al suolo. La mia più grande preoccupazione è proprio evitare questo disastro.

Dal dibattito è emerso anche che non basta dichiarare che l'euro è irreversibile. Per l'Italia esiste il rischio di essere cacciati fuori (come stava per succedere alla Grecia nel 2015) o di essere costretti a uscire nel mezzo di una severa crisi economica o politica. Per questo, indipendentemente dalle nostre opinioni politiche sull'euro, è importante capire non solo quali siano i costi di un'uscita dell'Italia dall'euro, ma come questi costi possano differire in funzione di come avviene l'uscita. I prossimi interventi saranno dedicati a questo tema. Su questo è molto importante capire le questioni legali, per questo aprirà la serie Hal Scott, professore alla Harvard Law School.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria 4.0., due giorni di innovazioni di processo e di prodotto. Dai big alle pmi

«Il mondo dell'abbastanza bene è finito». Con questa massima si è aperta ieri Inspiring Innovation, la convention di due giorni organizzata a Riccione da Var Group, una delle principali aziende italiane dell'IT, e dedicata alle nuove sfide che la trasformazione digitale pone alle imprese. Le parole hanno accompagnato come un leitmotiv le oltre 150 aziende presenti in sala alla scoperta delle inedite frontiere dell'Industria 4.0. Una nuova dimensione in cui il cliente è al contempo produttore, è sempre più esigente (heavy client) e in cui l'economia, con Internet, è di giorno in giorno più disintermediata, orizzontale e circolare. Fare bene fino in fondo è, quindi, la parola d'ordine, mentre con «l'abbastanza bene» si rischia di non andare da nessuna parte. I nomi più ricorrenti nel corso dell'evento introduttivo non potevano che essere quelli dei giganti della new economy, un tempo start-up, come Airbnb, Square, Netflix, Uber e Amazon, ma che al contempo sono diventati esempi replicabili e superabili, anche nel piccolo, dalle imprese tradizionali dell'eccellenza italiana. Quelle che spesso vanno scovate nella profonda provincia del Paese, nel cuore dei famosi distretti del made in Italy. E più queste hanno saputo immettere nei loro processi produttivi le nuove tecnologie, più sono riuscite a dare valore al loro valore aggiunto. A dar loro manforte c'è proprio Var Group, che ha chiuso il 2016 con ricavi in aumento del 18,5% a 237 milioni, l'80% di risorse collegate con piattaforme di collaboration, 1.185 dipendenti e 33 sedi totali. Ma anche con due promesse mantenute, ha ricordato il presidente del gruppo, Giovanni Moriani: quella di dar vita a 40 meeting con le imprese dedicati all'innovazione e l'accresciuta capacità e disponibilità dei data center del gruppo. Tra i partner della società spiccano nomi del calibro di Hp, Microsoft, Ibm, Cisco, Lenovo, Oracle, Apple, Epson, Intel, Samsung, Fujitsu e molti altri ancora. Var Group è una società oggi posseduta al 100% da Sesa, leader in Italia nella distribuzione di soluzioni IT per

le imprese, presente dal 2013 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e con un giro di affari di circa 1,2 miliardi di fatturato. Quando si parla di digitale, però, i dilemmi che circondano il tema dell'intelligenza aumentata possono impensierire aziende e privati. Il panel «Le nuove forme di intelligenza», che si è svolto nell'ambito della convention, ha lambito scenari dal retrogusto asimoviano, tra robor advisor che danno dritte a medici oncologi e calcolatori che prendono per conto dei ceo decisioni che i ceo stessi non sanno spiegare. Eppure, tra i relatori della sessione che hanno dato volto e voce ad aziende come Hp, Ibm, Cisco e VMware, è prevalso un generale ottimismo sul fatto che, alla fine, saranno le opportunità ad avere la meglio sui rischi. Alla fine, però, sempre di scommessa si tratta e le cifre in gioco sono da capogiro. In Italia il 66% del mercato della manifattura intelligente è, infatti, rappresentato da progetti di internet delle cose, che valgono circa 790 milioni, con ritmi di crescita del 20% all'anno e più. E la manifattura intelligente vale 1,2 miliardi di euro, poco meno del 10% del totale degli investimenti industriali complessivi, pari a 10-12 miliardi. Più in generale, il mercato dell'industria digitale ha raggiunto in Italia un giro d'affari di 66 miliardi di euro e nell'ultimo anno è cresciuto dell'1,8%, mentre per quest'anno si attende un +2,3% a 67,4 miliardi. Non proprio percentuali da rivoluzione, ha commentato Agostino Santoni, presidente di Assinform. Impossibile, allora, non guardare con apprensione e una certa speranza al Piano Industria 4.0 messo a punto dal governo. Basti pensare che quest'ultimo dovrebbe portare, secondo le stime, a un incremento degli investimenti privati da 80 a 90 miliardi nel 2017, una crescita di 11,3 miliardi di spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione nel periodo 2017-2020, accanto a un volume di investimenti privati «early stage» stimati in 2,6 miliardi, sempre nello stesso arco di tempo.

